

toniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e del DPR n. 495 del 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

Con il secondo e terzo motivo era denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova relativa all’esibizione del contrassegno e alla indisponibilità di posti riservati.

Respingendo *in toto* i motivi di ricorso, il giudice di legittimità motivava la decisione sostenendo che, in mancanza di un’espressa previsione normativa il portatore di disabilità non ha diritto a parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento.

Né la “gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno” favorirebbe la mobilità delle persone portatrici di disabilità, traducendosi unicamente in un beneficio di ordine economico.

La Suprema Corte ha rilevato un effettivo vuoto normativo, trascurando però la possibilità di interpretare norme già esistenti nell’ordinamento giuridico, in senso favorevole al portatore di disabilità vale a dire in un senso che l’ordinamento giuridico stesso, nel suo complesso, chiede di assecondare affinché possa trovare attuazione quel principio personalistico che ne costituisce il fondamento.

Ciò premesso e avuto riguardo al riscontrato vuoto normativo, la Cassazione ha precisato che l’onerosità del parcheggio a strisce blu, alla quale è chiamato a soggiacere anche il portatore di disabilità, non rientra nelle fattispecie *ex* articolo 188 comma 3 codice della strada e articolo 11 comma. 1 Decreto Presidente della Repubblica n. 503 del 1996.

Pertanto di tale onerosità non può trattarsi nei termini di una limitazione della sosta – *alias* della libertà di circolare – e per tale ragione non è fondata la richiesta di esonero dall’obbligo in parola.

La Corte conclude, pertanto, nel senso che la gratuità non può essere invocata a vantaggio della mobilità del portatore di disabilità traducendosi unicamente in un beneficio di ordine economico.

A tal proposito non può trascurarsi di rilevare il profilo di discriminazione che a conti fatti è risultato legittimato dalla sentenza in commento.

In particolare e avuto riguardo unicamente all’ipotesi in cui le autorità preposte abbiano previsto aree riservate nella misura normativamente prescritta (art. 11, co. 5 DPR n. 503 del 1996: “*nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili*”) e dunque l’indisponibilità delle aree riservate sia dovuta unicamente all’occupazione delle stesse

da parte di altri aventi diritto, risulta evidente che l’asserito effetto discriminatorio si produrrebbe a carico del portatore di disabilità escluso dall’area riservata rispetto al portatore di disabilità che vi ha avuto accesso. Si tratta di due soggetti titolari del medesimo diritto, ma discriminati nella possibilità di attuazione dello stesso: discriminati anche se sotto un profilo unicamente economico, stando alla pronuncia della Suprema Corte. La questione va necessariamente generalizzata sino a investire la problematica definizione dello stato di “minorità” di un soggetto, definizione dalla quale non può prescindere al fine di motivare la differenziazione giuridica tra individuo e individuo. Con riguardo al caso di specie si tratterebbe non tanto di interrogarsi sulla “minorità” del portatore di disabilità nei riguardi di un soggetto normodotato, quanto piuttosto di guardare allo stato di “minorità” nel quale un portatore di disabilità viene a trovarsi nei confronti di altro soggetto portatore di disabilità. Entrambi titolari di una posizione giuridica di vantaggio rispetto alla generalità dei consociati, una posizione avente a oggetto il diritto alla sosta gratuita nelle aree riservate, un diritto riconosciuto per ragioni di solidarietà politica, economica e sociale ed evidentemente frustrate nel caso di specie. Sul piano concreto delle tecniche di tutela si è chiamati a definire il significato stesso del principio di eguaglianza *ergo* del divieto di discriminare situazioni di fatto simili. A tal proposito la sentenza in commento pare indulgere verso un’interpretazione chiusa dell’articolo 3 della Costituzione non solo perché sottoposta strettamente al filtro dello *ius positum*, ma anche perché ben poco eclettica, come il caso di specie avrebbe richiesto e l’ordinamento ammesso. In particolare v’è da chiedersi se pronunciando nei termini in cui si è espressa con sentenza n. 21271 del 2009, la Cassazione ha effettivamente garantito al portatore di disabilità sanzionato una condizione di normalità nell’accesso a un servizio pubblico – il parcheggio – o piuttosto ha legittimato una diversità che costituzionalmente non ha ragion d’essere.

Con riguardo all’interrogativo posto si conviene sugli esiti discriminatori del giudizio di legittimità e sul risultato pressoché paradossale al quale si perviene estremizzandone la lettura: portatori del medesimo diritto sono destinati nel medesimo contesto spazio-temporale a una evidente disparità di trattamento. L’unica possibilità di contemporanea ed equivalente attuazione di quel medesimo diritto sembrerebbe legata alla prontezza e tempestività di chi ne è portatore, piuttosto che al riconoscimento giuridico di una condizione soggettiva e oggettiva che l’ordinamento dovrebbe riconoscere e tutelare in ogni caso.